



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

sulla tutela della riservatezza dei dati personali

* * * * *

- approvato con delibera di C.C. n. 125 del 09.12.1997

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

ART. 2 FINALITA'

- a) Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
- b) La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3 DEFINIZIONI DI REFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattenimento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica

ART. 5 TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale nomina i responsabili delle singole banche con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.
3. Il responsabile:
 - a) cura la realizzazione delle singole banche dati degli uffici cui sovrintende;
 - b) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidati ad operatori appartenenti agli uffici cui sovrintende;
 - c) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

- d) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - e) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - f) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
 - g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
 - h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6

SOGGETTI INCARICATI DEI TRATTAMENTI DEI DATI

1. Con provvedimento del personale della banca dati, vengono nominati i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. In assenza del provvedimento di cui al comma 1, le relative incombenze e responsabilità faranno capo al responsabile della banca dati.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

ART. 8

INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
2. I responsabili della banche dati favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 9

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate al responsabile della banca dati.
2. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è presentato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 10
RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni, le notificazioni e le richieste di autorizzazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 11
SICUREZZA

1. Il responsabile della banca dati provvede all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato,
 - c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
 - d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.